

REGOLAMENTO (CE) N. 2/2003 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).
- (2) Il 29 ottobre 2001, inoltre il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽¹⁾ (in appresso denominato «accordo interinale»). L'accordo interinale, applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2002, è entrato in vigore il 1º marzo 2002.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2248/2001 ⁽²⁾ stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti. È tuttavia necessario definire procedure di applicazione per determinate disposizioni supplementari degli stessi.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (5) Per quanto riguarda le misure di difesa commerciale, occorre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi anche una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli sono inseriti nel regolamento (CE) n. 2248/2001:

⁽¹⁾ GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.⁽²⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

«Articolo 7 bis

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio ^(*) (in appresso denominato "il comitato").

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

— ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta,

— consulta il comitato in merito alle misure proposte,

— informa contemporaneamente la Croazia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato interinale e, successivamente, di consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione,

— comunica contemporaneamente al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.